



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Codice ente 10963

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 59

DEL 27-04-2023

(Proposta n. 68 del 14-04-2023)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2023

SESSIONE Ordinaria

SEDUTA Pubblica

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 20:00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso l'aula magna della Scuola Media Statale "Salvo d'Acquisto".

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
Bocca Gianpiero	P	Dolce Angelo	P
Zanellato Elisa	P	Bacino Vincenzo	P
Boldrini Silvia	P	Giarratano Salvatore	P
Nicolaci Pietro	P	Bosio Luca	P
Ponti Pietro Luigi	A	Crippa Cristiano	P
D'Amato Gianluca	P	Romanò Ivan	P
Scotti Chiara	P	Camisasca Ambra	P
Guanziroli Leonardo	P	Crotta Pietro	P
Vaghi Paolo	P	Santoro Michele	A
De Mango Gianluca	P	Grendene Enrico	A
Romanò Elisa	A	Vincenzi Gaetano	P
Di Staso Raffaele	P	Romanò Marina	P
Speronello Nadia Elisa	P		
Presenti			21

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

Francesco Romeo	P
Donatella Migliorino	P
Manuel Tarraso	P
Rosanna Arnaboldi	P
Massimiliano Bevacqua	P
Martina Morazzi	A
Cinzia Battaglia	P

Partecipa Il Segretario generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Presidente Vincenzo Bacino accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

La cons. E. Romanò risulta assente giustificata.

Sono entrati in aula i cons. M. Santoro, E. Grendene, P.L. Ponti (presenti 24).

Escono dall'aula i cons. M. Santoro, E. Grendene e S. Giarratano (presenti 21).

PREMESSO CHE

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 abolisce l'imposta unica comunale, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 prevede che sia il Consiglio comunale ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del decreto legge 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. 228 del 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE

- il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 attribuisce all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito "ARERA") le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

DATO ATTO CHE

- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 statuisce che: "*[...]Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI*";
- il comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020 [...] I versamenti [della TARI] la cui scadenza è fissata dal Comune prima*

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

TENUTO CONTO CHE

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 è stato consolidato dall'U.O. Ambiente, convalidato dal soggetto incaricato, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore Gelsia ambiente Srl ed al Comune ed approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 37 del 28 aprile 2022;
- la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023.

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, redatto dal gestore Gelsia ambiente, consolidato dall' U.O. Ambiente, validato dal soggetto incaricato, dotato di adeguati profili di terzietà e ed approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 37 del 28 aprile 2022.

CONSIDERATO che la tariffa del tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1 comma 651 della citata legge 147/2013, tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, in particolare, di quella contenuta nell'art. 4 comma 2, secondo la quale *"l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 49 comma 10 del Dlgs 22/1997.

RITENUTO di assicurare tale agevolazione per le utenze domestiche mediante riduzione dei costi variabili in misura pari al 100% dell'importo annualmente previsto nel piano finanziario quale entrata da contributi Conai.

RILEVATO CHE le agevolazioni, previste nel vigente regolamento, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura stimata in € 6.375,00 (cinema –teatri gestiti da no-profit, case riposo comunali, scuole parificate alla data del 13 aprile 2023) + € 18.242,00 (utenze domestiche in carico ai servizi sociali così come comunicate alla data del 13 aprile 2023 e presenti come intestatari nelle liste di carico Tari relative all'anno 2022) + € 11.000,00 (nuclei famigliari con almeno tre figli minori alla data del 13 aprile 2023) per un importo totale stimato di € 35.617,00 deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI predisposto dall'U.O. Risorse tributarie sulla base del piano finanziario consolidato dall'U.O. Ambiente, validato dal soggetto incaricato dotato di adeguati profili di terzietà e approvato con atto n. 37 da questo Consiglio nella seduta del 28 aprile 2022.

VISTO CHE la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è attribuita al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32 lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata legge 147/2013 (commi 641–666), così come confermata e parzialmente modificata dalle norme successive, stabilisce che:

- il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- l'ente è tenuto ad osservare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi ai quali devono provvedere, a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

TENUTO CONTO CHE il comma 5 *quinquies* dell'articolo 3 del DI 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazione nella legge 25 febbraio 2022 n. 15 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dall' legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* al Dlgs n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-*quinquies* al Dlgs n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del Dpr 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b- *sexies*) dello stesso Dlgs 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani.

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di questo Consiglio nella seduta odierna.

RITENUTE congrue le tariffe per entrambe le utenze al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati dal Pef 2022-2025 (anno 2023), fermo restando che la stima del gettito deve intendersi suscettibile di variazione costante in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti iscritti e della relativa base imponibile.

CONSIDERATO che, il gettito per l'anno 2023 sarà garantito al 60% dalle utenze domestiche e al 40% dalle utenze non domestiche.

CONSIDERATO, altresì, che, nell'elaborazione della tariffe Tari per l'anno 2023, i coefficienti di produttività dei rifiuti (Ka e Kb per le "domestiche", Kc e Kd per le "non domestiche"), per ciascuna delle due utenze, sono stati utilizzati nella medesima misura differenziata applicata lo scorso anno per agevolare, in particolare, come previsto dall'art. 4 comma 2 del citato DPR 158/99, la categoria A6 con maggior numero di occupanti che pagherebbe gli incrementi maggiori anche applicando i parametri minimi.

DATO ATTO che le linee guida del ministero dell'economia e finanze, nella determinazione dei valori applicabili ai sensi del DPR 158/99, evidenziano che una scelta del Ps (percentuale scelta) inferiore a 85% non comporta una "specificazione rilevazione dei coefficienti di produttività".

TENUTO CONTO CHE

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento, approvato da questo Consiglio nella seduta odierna, si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti (TARI), allo "statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- il comma 666 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il comma 7 dell'articolo 19 del citato Dlgs 504/92 è stato modificato dall'art. 38-bis del DI 26 ottobre 2019 n. 124, stabilendo che la misura del tributo provinciale Tefa di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia e che, dal 1° gennaio 2021, cambiano le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia di Monza e Brianza;
- il tributo provinciale Tefa sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Monza e Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5 %.

TENUTO CONTO, altresì, che le tariffe entrano in vigore a partire dall' 1/1/2023, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RITENUTO di approvare, per l'anno 2023 e con le motivazioni in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI tributo", determinate sulla base del piano finanziario 2022-2025 (anno 2023) consolidato dall' U.O Ambiente, validato dal soggetto incaricato (dotato di adeguati profili di terzietà) e approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 37 del 28 aprile 2022 e delle utenze risultanti attive alla data di inizio dell'iter di approvazione in parola (12 aprile 2023).

CONSIDERATO, che l'articolo 1 comma 689 della legge n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto / rata unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO CHE il piano finanziario per l'anno 2023, approvato da questo Consiglio per il periodo 2022-2025 con deliberazione n. 37 del 28 aprile 2022, prevede un costo totale del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2023, da coprire tramite tariffa, pari ad € 4.555.705,72, di cui € 2.070.123,85 per costi fissi ed € 2.485.581,87, per costi variabili.

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

DATO ATTO CHE

- si è provveduto a ripartire i costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, per il 60% a carico delle utenze domestiche e per il 40% a carico delle utenze non domestiche, sulla base della suddivisione già applicata per l'anno 2022 (con arrotondamento all'unità), continuando a garantire quanto previsto dal comma 658, della legge 147/2013, in merito

alla valorizzazione della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

- per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti Ka e Kb, rispettivamente per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, dei coefficienti Kc e Kd, rispettivamente per il calcolo della parte fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, nella medesima misura differenziata applicata nel 2021, utilizzando quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a, 4a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- per effetto dell'introduzione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, la Tari dovuta dai banchi di mercato è stata assorbita dal canone mercatale stesso.

RITENUTO, altresì, di stabilire che il versamento della tassa venga effettuato in due rate semestrali, con scadenza 16/06/2023 per l'acconto e 16/12/2023 per il saldo, con possibilità di pagamento in unica soluzione (16/06/2023);

VISTI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 che, adottata dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in data 18 gennaio 2022, stabilisce una serie di obblighi e standard ai quali i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti e il Comune, in quanto ente impositore nonché titolare sia dell'entrata che del servizio di gestione tariffe e del rapporto con gli utenti, devono uniformarsi a partire dal 1° gennaio 2023, applicando le disposizioni del testo per la regolazione della qualità del servizio (TQRIF).

VISTO il regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato da questo Consiglio nella seduta odierna

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla commissione Bilancio e Programmazione Economica.

RITENUTO, infine, di dover disporre l'immediata eseguibilità del presente atto, considerati i tempi necessari alla liquidazione delle somme dovute e alla predisposizione delle liste di carico e delle relative lettere informative.

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi finanziari e demografici, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi finanziari e demografici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

Udita la relazione del Vice Sindaco F. Romeo.

Intervengono i/le cons. M. Romanò (Capogruppo Lega), C. Crippa (Con Bosio per Cesano), l'Ass. M. Tarraso, i cons. P. Vaghi (Capogruppo Vivi Cesano), L. Guanziroli (Vivi Cesano) e P. Nicolaci (Capogruppo P.D.), il quale dichiara il voto favorevole del gruppo P.D.

Il Presidente, quindi, mette in votazione la deliberazione in oggetto;

PRESENTI N. 21

VOTANTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 7 = L. Bosio, C. Crippa, I. Romanò, A. Camisasca, P. Crotta, G. Vincenzi, M. Romanò.

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende quirichiamata;
2. di stabilire, per l'anno 2023, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche		Tariffa fissa €	Tariffa variabile €
1 .1	Un componente	0,56	42,57
1 .2	Due componenti	0,66	90,46
1 .3	Tre componenti	0,73	106,43
1 .4	Quattro componenti	0,80	138,35
1 .5	Cinque componenti	0,86	170,28
1 .6	Sei o più componenti	0,91	180,92

Categorie utenze non domestiche		Tariffa fissa €	Tariffa variabile €
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,62	0,80
2 .2	Cinematografi e teatri	0,50	0,62
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72	0,89

2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,94	1,17
2 .6	Esposizioni, autosaloni	0,62	0,77
2 .7	Alberghi con ristorazione	1,49	1,85
2 .8	Alberghi senza ristorazione	1,18	1,46
2 .9	Case di cura e riposo	1,24	1,54
2 .11	Uffici, agenzie	1,84	2,25
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,76	0,94
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,65	2,04
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,06	2,56
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	0,97	1,21
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	1,68
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,09	1,37
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	1,68
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,12	1,41
2 .21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,08	1,34
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,92	8,58
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	7,27	8,68
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	7,23	8,35
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	3,24	4,03
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,98	3,69
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,90	11,04
2 .28	Ipermercati di generi misti	3,10	3,85
2 .30	Discoteche, night club	1,73	2,14

3. di dare atto che:

- si è provveduto a ripartire i costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, per il 60% a carico delle utenze domestiche e per il 40% a carico delle utenze non domestiche, mantenendo la medesima suddivisione applicata per l'anno 2022 (con arrotondamento all'unità), continuando a garantire quanto previsto dal comma 658, della legge 147/2013, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata

riferibile alle utenze domestiche;

- per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti Ka e Kb, rispettivamente per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, dei coefficienti Kc e Kd, rispettivamente per il calcolo della parte fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, nella medesima misura differenziata applicata nel 2022, utilizzando quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a , 4a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - per effetto dell'introduzione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, la TARI dovuta dai banchi di mercato è stata assorbita dal canone mercatale stesso
4. di stabilire, per l'anno 2023, le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), in due rate semestrali, con scadenza 16/06/2023 per l'acconto (50%) e 16/12/2023 per il saldo (50%), con possibilità di pagamento in unica soluzione (16/06/2022);
 5. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento è Enrico Pintaldi

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI N. 21

VOTANTI N. 21

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 7 = L. Bosio, C. Crippa, I. Romanò, A. Camisasca, P. Crotta, G. Vincenzi, M. Romanò.

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – Dlgs 18.08.2000 n. 267.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto e depositato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Vincenzo Bacino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Segretario generale
Dr. Giampaolo Zarcone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate